

SUDEUROPA

Quadrimestrale di civiltà e cultura europea

Seconda serie – Anno di fondazione 1978 | ISSN 2532-0297 | n. 1 gennaio / aprile 2026

1

**Centro di documentazione europea
Istituto Superiore Europeo di Studi Politici
Rete dei CDE della Commissione europea**

SUDEUROPA

Quadrimestrale di civiltà e cultura europea

Seconda serie – Anno di fondazione 1978 | ISSN 2532-0297 | n. 1 gennaio / aprile 2026

1

**Centro di documentazione europea
Istituto Superiore Europeo di Studi Politici
Rete dei CDE della Commissione europea**

Direttore responsabile

Daniele M. CANANZI

Comitato scientifico

Giorgio BARONE ADESI (Un. Catanzaro), Maria Stella BARBERI (Un. Messina), Andrea BELLANTONE (Un. Toulouse), Giovanni BOMBELLI (Un. Cattolica di Milano), Daniele M. CANANZI (Un. Mediterranea, ISESP), Felice COSTABILE (Un. Mediterranea), Gabriella COTTA (Un. Sapienza), Giovanni D'AMICO (Un. Mediterranea), Nico D'ASCOLA (Un. Mediterranea), Faustino DE GREGORIO (Un. Mediterranea), Luigi DI SANTO (Un. Cassino), Massimiliano FERRARA (Un. Mediterranea, CRIOS-Bocconi), Fabio FRANCESCHI (Un. Sapienza), Tommaso GRECO (Un. Pisa), Attilio GORASSINI (Un. Mediterranea), Paolo HERITIER (Un. Piemonte Orientale), Marina MANCINI (Un. Mediterranea), Francesco MANGANARO (Un. Mediterranea), Marco MASCIA (Un. Padova), Francesco MERCADANTE (Un. Sapienza), Maria Paola MITTICA (Un. Urbino), Milagros OTERO (Un. Santiago de Compostela), †Antonio PAPISCA (Un. Padova, ISESP), Giuseppe PIZZONIA (Un. Mediterranea), Antonio PUNZI (Un. Luiss di Roma), Ana Gonzales RODRIGUEZ (Un. Santiago de Compostela), Carmela SALAZAR (Un. Mediterranea), Giuseppe TROPEA (Un. Mediterranea).

Comitato redazionale

Elena SICLARI (Un. Mediterranea, coordinatrice), Angela BUSACCA (Un. Mediterranea), Pietro DE PERINI (Un. Padova), Basira HUSSEN (Un. Modena e Reggio Emilia), Roberto MAVILIA (Un. Bocconi), Maria Giovanna MEDURI (Un. LUISS di Roma), Ettore SQUILLACE (Un. Mediterranea), Isabella TROMBETTA (Un. New York), Alessandra VIANI (Un. Sapienza).



via dei Tre Mulini, 14
89124 Reggio Calabria
tel.: 0965.814954
www.laruffaeditore.it
segreteria@laruffaeditore.it

Registrato presso il Tribunale di Reggio Calabria, n. 7 del 10/11/2016
ISSN 2532-0297

Licenza internazionale Creative Commons BY - NC - ND 4.0



La casa editrice Laruffa cura la stampa e la distribuzione
La rivista è pubblicata dal *Centro di documentazione europea* dell'ISESP
e fa parte delle pubblicazioni della rete CDE della Commissione europea.



 **Centro di
Documentazione Europea**
ISESP - Reggio Calabria

SUDEUROPA viene realizzata anche con il contributo scientifico di



Centro di Ateneo
per i Diritti umani
Antonio Papisca

UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI PADOVA



Università Commerciale
Luigi Bocconi

CRIOS. Center for Research
Innovation Organization and Strategy

 **LUISS**
Università
Guido Carli



SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA
Cattedra
Religion and Law

SOMMARIO

7 EDITORIALE

7 D.M. CANANZI, *Dieci anni di SUDEUROPA*

15 DIRITTI UMANI, OGGI

17 A. PRIORE, *La formazione narrativa dell'identità. Prospettive teoriche e metodologiche*

29 ECONOMIE, POLITICHE E SOCIETÀ

31 A. FARANO, *Alcune riflessioni su parità di genere e gender mainstreaming*

49 J. VOLPI, *Immaginare altre forme. Diritto, creazione, tecnologie dell'IA*

5

87 LO SCACCHIERE DEL MEDITERRANEO NEL MEDIO ORIENTE

89 F. JULLIEN, *Arte e de-coincidenza. Una introduzione*

105 DIRITTI, RELIGIONI E CULTURE

107 F. DE GREGORIO, *La politica ecclesiastica del Potere secolare attuata dopo l'anno Mille*

127 NORMATIVA, GIURISPRUDENZA E PRASSI INTERNAZIONALE

129 R. SAIJA, *Regolazione religiosa, qualità e mercato del vino: pluralismo normativo e certificazioni nel sistema agroalimentare*

143 DIBATTITO - Kafkiana

149 G. COSTANZO, *Kafka e l'impossibilità della dimora: scrittura, autorità e comunità*

161 M.F. SCHEPIS, *La soglia del nascosto. La legge in Kafka tra menzogna e verità*

177 M. GENIALE, *Sull'inconoscibilità della mediazione trascendente*

197 F. SCIACCA, *Il fuorilegge. La zona morta di Kafka*

215 CRITERI EDITORIALI E NORME REDAZIONALI

ECONOMIE, POLITICHE E SOCIETÀ

a cura di

*Cattedra di Metodologia della
scienza giuridica, Università LUISS*

La Rubrica raccoglie due contributi diversi che si occupano di tematiche distinte entrambe, però, attenti alle dinamiche sociali.

Nel primo contributo, Alessia Farano propone una panoramica sulle questioni di genere, tema quanto mai centrale nel momento in cui il principio di eguaglianza viene da più parti stratonato e bisogna tornare a pensarne la dimensione fondativa se non la genesi. In particolare nel contributo ad essere discussa è la c.d. 'democrazia di genere' della quale si evidenzia la necessità nella società attuale.

29

Nel secondo contributo Jacopo Volpi si occupa dell'impatto delle nuove tecnologie sulla normatività e su quello che comporta, soprattutto nella prospettiva prossima futura - la questione di cosa si può e cosa non è possibile affidare all'IA. La questione dell'insostituibile fantasia umana viene sottolineata come ambito creativo discriminante tra ciò che è umano e ciò che è macchinale, tra l'artificio umano e quello delle tecnologie di nuova generazione.

ALESSIA FARANO è Professoressa associata di Filosofia del diritto alla Luiss Guido Carli di Roma, dove insegna Metodologia della scienza giuridica e Diritto ed etica delle tecnologie emergenti.

Tra le sue più recenti monografie: *Il giudice e la buona scienza. L'istituzione del fatto scientifico in giudizio*, Torino, 2024; *La responsabilità giuridica alla prova delle neuroscienze*, Bari, 2018.

JACOPO VOLPI è Dottore di ricerca in Ordine giuridico ed economico europeo

(Teoria e storia del diritto) presso l'Università Magna Græcia di Catanzaro, e cultore della materia in Filosofia del diritto all'Università di Parma e all'Università di Catanzaro. È stato assegnista di ricerca in Filosofia del diritto all'Università di Parma e ha svolto attività di ricerca presso l'Università Complutense di Madrid e il Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (Madrid). Fa parte della redazione della rivista "Diacronia. Rivista di storia della filosofia del diritto" (Università di Pisa) ed è membro della Società Italiana di Filosofia del Diritto (SIFD) e della Associazione Italiana Studiosi di Diritto dell'Unione Europea (AISDUE).

Tra le sue più recenti pubblicazioni: *Un individuo «socialmente atteggiato». Diritto, giustizia e società nella riflessione personalista di Norberto Bobbio*, in "Rivista internazionale di filosofia del diritto", 2025, n. 3-4, pp. 579-648; *Diritto, cultura, metodologia critica: Renato Treves, giusfilosofo*, in "Nomos. Le attualità nel diritto", 2025, n. 3, pp. 1-61; *La natura dei partiti politici europei e i processi democratici nell'UE: prospettive teorico-giuridiche*, in "Quaderni AISDUE", 2025, pp. 1-32; *Il pensiero politico di Alessandro Levi, fra ideali risorgimentali, socialismo e lotta per il diritto*, in "Politics. Rivista di Studi Politici", 2025, n. 1, pp. 1-18; *«Dell'ombra che il gran corpo proietta». Normatività, relazioni giuridiche e istituzioni sociali nella teoria del diritto di Alessandro Levi*, in "Materiali per una storia della cultura giuridica", 2025, n. 1, pp. 159-185; *Il diritto come mediazione necessaria. Lacroix, Mounier e il personalismo filosofico*, in "Storia del pensiero politico", 2025, n. 1, pp. 55-74; *Normatività giuridica e intelligenza artificiale. Principi, politica, gestione tecnologica*, in "Cammino Diritto", 2025, n. 4, pp. 1-23; *Dinamiche giuridiche e prassi politica nello spazio istituzionale dell'Unione europea. Profili di teoria del diritto*, in "Federalismi.it", 2025, n. 1, pp. 200-225; *L'Unione europea, fra ideologie e paradigmi fondativi: il pensiero giuridico di Walter Hallstein*, in "Dirittifondamentali.it", 2024, n. 2, pp. 216-240.

Alcune riflessioni su parità di genere e *gender mainstreaming*

Alessia Farano*

1. Introduzione

A un quarto di secolo dalla sua positivizzazione, il *gender mainstreaming* soffre ancora di una mancata implementazione, oltre che di una non agevole identificazione dei suoi caratteri essenziali¹. È un concetto “*contested*”², giacché contestata è la nozione di eguaglianza di genere di cui è, al contempo, espressione e strumento.

Se all’indomani della Conferenza di Pechino alcuni gruppi femministi si espressero in modo entusiastico – sarebbe stata finalmente ascoltata «la voce di un avvenimento straordinario, di quelli che marciano la storia umana» «poco anzi niente debitrice al presunto universalismo dei diritti (...), e molto invece al primato praticamente dato alla relazione fra donne»³ – quella del *gender mainstreaming* appare oggi, per certi aspetti, una “rivoluzione incompiuta”⁴.

In questo contributo si proveranno a delineare alcune possibili ragioni legate alla mancata implementazione del principio, ragioni riconducibili alla sua difficile concettualizzazione, oltre che al rapporto, non lineare, con le eterogenee eredità del femminismo giuridico.

31

DOI: 10.82095/sudeu.2026.03

* Università Luiss Guido Carli di Roma.

¹ Come affermato da Beveridge: «The conditions necessary for effective law- and policy-making, and thus for implementing mainstreaming, are not clearly specified or understood», F. BEVERIDGE ET AL., *Mainstreaming and the Engendering of Policy Making. A Means to and End?*, in “Journal of European Public Policy”, 2000, n. 3, pp. 385-405.

² Così S. WALBY, *Gender Mainstreaming. Productive tensions in Theory and in Practice*, in “Social Politics: International Studies in Gender, State & Society”, 2005, n. 3, pp. 321-343, 321.

³ LIBRERIA DELLE DONNE DI MILANO, *È accaduto non per caso*, in “Sottosopra”, gennaio, 1996, disponibile al seguente url: <https://www.libreriadelledonne.it/publicazioni/e-accaduto-non-per-caso-sottosopra-gennaio-1996/>

⁴ Il riferimento è a G. ESPING-ANDERSEN, *La rivoluzione incompiuta. Donne, famiglie, welfare*, Bologna, 2011.

2. Il gender mainstreaming: nascita e attuazione di un sintagma controverso

A partire dalla fine degli anni '90 il "gender mainstreaming" è entrato ufficialmente nei documenti normativi internazionali ed euro-unitari, imponendo agli Stati di operare una transizione – concettuale e operativa – nelle politiche di promozione della parità di genere.

La IV Conferenza mondiale delle Nazioni Unite sulle donne tenutasi a Pechino nel 1995 ha infatti affiancato al formale riconoscimento – invero tardivo – dei diritti delle donne *come* diritti umani, una definizione di *gender mainstreaming*, inteso come impegno a «promuovere una politica attiva e visibile volta a inserire la prospettiva di genere in tutte le politiche e in tutti i programmi, cosicché, prima che venga presa qualsiasi decisione, sia fatta un'analisi degli effetti di tale decisione sia sulle donne che sugli uomini»⁵.

Definizione ampliata dal Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite (Ecosoc): «Il gender mainstreaming è il processo in base al quale si valutano le conseguenze per le donne e per gli uomini di ogni azione che viene pianificata, inclusa la legislazione, le politiche o i programmi, in tutte le aree e a tutti i livelli. È una strategia per rendere le esigenze e le esperienze delle donne e degli uomini parte integrante della progettazione, dell'implementazione, del monitoraggio e della valutazione delle politiche e dei programmi in tutte le sfere, politica, economica e sociale, così che donne e uomini ne possano beneficiare in modo uguale e non si perpetui la disuguaglianza. Lo scopo finale è ottenere l'uguaglianza di genere»⁶.

Il Trattato di Amsterdam (1997) ha poi formalizzato – entro i confini dello spazio giuridico europeo – tale impegno, introducendo, oltre al principio della parità retributiva, l'art. 3, che estende a tutte le attività previste dal Trattato l'obiettivo di «eliminare le ineguaglianze, nonché a promuovere la parità, tra uomini e donne».

L'encomiabile proliferare, in quegli anni, di definizioni e strategie sovranazionali a favore del *gender mainstreaming* ha, tuttavia, trovato tar-

⁵ «Governments and other actors should promote an active and visible policy of mainstreaming a gender perspective in all policies and programmes so that, before decisions are taken, an analysis is made of the effects on women and men, respectively», Piattaforma per l'azione di Pechino, § 202.

⁶ Ecosoc, *Coordination of the policies and activities of the specialized agencies and other bodies of the United Nations system*, 1997, p. 27.

diva concretizzazione all'interno degli ordinamenti giuridici nazionali, salvo alcune – non a caso ripetutamente citate – eccezioni⁷.

In Italia è stato il “bilancio di genere”, inizialmente previsto dall'art. 38 *septies* della l. 196/2009, poi rafforzato dal d.lgs 116/2018⁸, a riferirsi espressamente al *gender mainstreaming*.

Più di recente, il PNRR⁹ può senz'altro essere considerato un caso di legislazione ispirata a tale “principio”, giacché ha indicato l'«*empowerment* femminile e il contrasto alle discriminazioni di genere» tra le “tre priorità principali”, il cui perseguimento è necessario in tutte le politiche e gli investimenti specifici relativi al piano¹⁰.

Le sei missioni PNRR, infatti, sono articolate «in un ampio programma volto sia a favorire la partecipazione femminile al mercato del lavoro, direttamente o indirettamente, sia a correggere le asimmetrie che ostacolano le pari opportunità sin dall'età scolastica»¹¹. Esempi concreti sono: nuovi meccanismi di reclutamento nella PA e la contestuale promozione del lavoro agile; gli investimenti sulla banda larga – con potenziale ripercussioni positive sull'imprenditoria femminile – e sul turismo; il piano asili nido e il potenziamento dei servizi educativi; l'introduzione di un “sistema di certificazione nazionale per la parità di genere”.

L'adozione della prospettiva di genere come criterio informativo di tutti gli interventi regolatori è dunque uno dei primi livelli di lettura del *gender mainstreaming*.

Le critiche al Piano, tuttavia, non sono mancate. E ciò non solo per le intervenute modifiche che ne ostacolano l'attuazione, in riferimento alla parità di genere, ma anche per la difficile concettualizzazione del *gender mainstreaming*, stretto tra strategia di policy e complesso di strumenti per

⁷ COUNCIL OF EUROPE, *Gender Mainstreaming: Conceptual Framework, Methodology and Presentation of Good Practices, Final Report of the Activities of the Group of Specialists on Mainstreaming* (EG-S-MS (98) 2, Strasbourg, 1998).

⁸ Sul funzionamento del bilancio di genere in Italia si veda M. C. GUERRA, E. ROMANO, *Una riflessione sul bilancio di genere in Italia*, in “Politica economica”, 2020, n. 2, pp. 183-228.

⁹ Il Piano nazionale di ripresa e di resilienza, deliberato, nella sua seconda versione, dal Consiglio dei Ministri il 29 aprile 2021 e trasmesso alla Commissione dell'Unione europea il 30 aprile (*Governo.it*), sotto il governo Draghi, dovrebbe consentire l'accesso ai fondi stanziati dall'Unione Europea nel luglio 2020 per far fronte alla crisi generata dalla pandemia da Covid-19 (*Recovery Fund*, poi ribattezzato *Next Generation EU*).

¹⁰ Un'analisi approfondita delle misure PNRR in un'ottica di *gender mainstreaming* è in C. TRIPODINA, *I gradini di pietra della parità di genere*, in “Costituzionalismo.it”, 2021, n. 2, pp. 88-135, 126 ss.

¹¹ *Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Next generation Italia. Italia domani*, 29 Aprile 2021 (su *Governo.it*), p. 39.

attuare la parità di genere¹².

Prima di esaminare le critiche al *gender mainstreaming*, è opportuno delineare la cornice teorica entro cui tali argomenti si articolano. Anzi-tutto, cioè, sarà necessario rendere conto del contributo del femminismo alle politiche – europee ma non solo – per la parità di genere, che, prima del consolidamento del paradigma del *gender mainstreaming*, ha riprodotto le fasi (le cd. ondate) del movimento femminista, introducendo strumenti legislativi con tali premesse filosofiche coerenti.

3. Traiettorie del femminismo tra eguaglianza e differenza

Uno dei nodi teorici maggiormente rilevanti è senz'altro il nesso tra eguaglianza e differenza, che si è tradotto, sul piano legislativo, in approcci radicalmente diversi al tema della parità di genere.

La consapevolezza del difficile bilanciamento tra l'esigenza di eguale trattamento davanti alla legge e il riconoscimento della specificità della condizione femminile è iscritta nelle fondamenta del movimento femminista. Come è stato osservato, infatti, «quando il femminismo irrompe nella storia occidentale, reca con sé la dialettica tra uguaglianza e differenza»¹³, dialettica destinata a segnare il movimento femminista e la traduzione in termini di politiche pubbliche dello stesso.

Il punto di avvio della lotta femminista è senz'altro l'elaborazione teorica moderna dell'eguaglianza, in particolare la “Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino”, che aveva provato a giuridificare lo slogan politico “liberté, égalité, fraternité”.

L'affermazione solenne dell'eguaglianza davanti alla legge, in un'accezione radicalmente nuova rispetto all'*isonomia* della tradizione classica, rappresenta il punto di attacco delle proto-femministe Olympe de Gouges e Mary Wollstonecraft, giacché, come scrive Adriana Cavarero: «pensato per eliminare le differenze tra uomini, più che escludere esplicitamente le donne, il principio di uguaglianza non le prende neppure in considerazione, non le contempla nel suo immaginario politico»¹⁴.

La concettualizzazione moderna dell'eguaglianza, quindi, funge da

¹² C. BOOT, C. BENNETT, *Gender Mainstreaming in the European Union: Towards a New Conception and Practice of Equal Opportunities?*, in “The European Journal of Women's Studies”, 2002, n. 4, pp. 430-446, 442.

¹³ A. CAVALIERE, *La comparsa delle donne. Uguaglianza, differenze, diritti*, Roma, 2016, p. 53.

¹⁴ A. CAVARERO, *Il pensiero femminista. Un approccio teoretico*, in A. CAVARERO, F. RESTAINO, *Le filosofie femministe. Due secoli di battaglie teoriche e pratiche*, Milano, 2002, p. 87.

detonatore per la rivendicazione della parità di genere (*rectius* eguaglianza delle donne), e sulle diverse strategie – teoriche e istituzionali – per arginarla.

La diversità delle “strategie” è in effetti polarizzata, già dagli albori del proto-femminismo – intorno al nesso problematico tra eguaglianza e differenza.

Se Mary Wollstonecraft nel 1792¹⁵ rivendicava l’inclusione delle donne in quegli “uguali” pensati dall’illuminismo politico, dunque lottando per l’eliminazione di tutte le barriere che impedissero alle donne di accedere all’educazione, alle professioni, e più in generale all’esercizio dei diritti civili e politici¹⁶, Olympe de Gouges riconosceva la differenza femminile come dato a partire dal quale riscrivere l’intero catalogo dei diritti, pensati dagli uomini per gli uomini, e dunque non adattabili alle donne¹⁷.

Nonostante questa tensione originaria, il cd. femminismo della prima ondata, che porterà alla Dichiarazione delle Seneca Falls nel 1848 con la nascita del movimento suffragista, avrà una vocazione fortemente egualitaria ed emancipazionista. L’obiettivo delle rivendicazioni femministe della seconda metà dell’Ottocento sarà quello di rimuovere gli ostacoli all’accesso delle donne anzitutto alla partecipazione politica, e, più in generale, alla sfera pubblica e alle professioni che in tale sfera trovano estrinsecazione.

La lotta attraverso il diritto sarà una lotta per la parità, con l’obiettivo di raggiungere lo stesso trattamento riservato dalla legge agli uomini. In queste lotte e in questi argomenti è possibile rinvenire la matrice del femminismo liberale, che, in quegli anni, si opponeva al femminismo socialista.

Proprio a questa seconda tradizione, quella socialista, una parte del femminismo della cd. seconda ondata affiderà la speranza di radicale trasformazione del diritto, attraverso una risignificazione del concetto di diseguaglianza, e la presa in carico di una serie di variabili – la classe, anzitutto, e poi la razza – ritenute indebitamente occultate dal femminismo liberale¹⁸.

¹⁵ M. WOLLSTONECRAFT, *A Vindication of the Rights of Woman* [1792], Peter Edes, Thomas and Andrews, Faust’s statue, no. 45 Boston, ed. it. *Una rivendicazione dei diritti della donna con osservazioni di argomento politico e morale*, a cura di F. Ruggieri, Milano, 1977.

¹⁶ A. CAVALIERE, *La comparsa delle donne*, cit., p. 45 ss.

¹⁷ M. L. BOCCIA, *La differenza politica*, Milano, 2002, p. 136.

¹⁸ Il rapporto tra femminismo della differenza e socialismo è comunque problematico, se si pensi alla costante rivendicazione di autonomia avanzata da Carla Lonzi e dai grup-

La pubblicazione de “*Le deuxième sexe*” di Simone de Beauvoir nel 1949 è in questo senso emblematica¹⁹, nonché anticipatrice di una serie di questioni che il femminismo della seconda ondata, a partire dalla fine degli anni '60²⁰, metterà in luce.

Se la “differenza” per il femminismo liberale ottocentesco era solo “fatto empirico”, utile «sostanzialmente a delimitare il campo dell’egualianza»²¹, per la seconda ondata – pur nella plurivocità delle letture, diventerà una categoria analitica, oltre che una rivendicazione politica.

Una volta, infatti, raggiunti alcuni degli obiettivi del femminismo della prima ondata²² – l’accesso allo spazio pubblico, anzitutto attraverso i diritti di partecipazione politica – la perdurante sottorappresentazione delle donne negli spazi pubblici e professionali ha condotto ad un riorientamento dell’analisi verso lo spazio privato abitato dalle donne, all’interno del quale il femminismo della seconda ondata ha perimetrato cause e forme della disegualianza. L’analisi dello spazio privato ha iniziato così a restituire una serie di contributi – a partire dal lavoro apripista sulla

pi femministi italiani di quegli anni. Il celebre libro di Carla Lonzi, “Sputiamo su Hegel”, è emblematico della ricerca di autonomia, e dell’inconciliabilità, avvertita dalle femministe italiane, tra femminismo e socialismo. Il testo è stato di recente ripubblicato dalla casa editrice La Tartaruga: C. LONZI, *Sputiamo su Hegel e altri scritti*, a cura di A. Buttarelli, Milano, 2023.

¹⁹ De Beauvoir ripercorrerà in un’intervista rilasciata alla fine degli anni '70 la fiducia nutrita negli anni della pubblicazione de “Il secondo sesso” per il ruolo che il socialismo avrebbe rivestito nell’emancipazione delle donne: «Ho creduto troppo in fretta, quando ho scritto Il secondo sesso, a una prossima vittoria delle donne [...] perché ho pensato che la vittoria delle donne sarebbe stata legata all’avvento del socialismo. Ora il socialismo è un sogno, non esiste in nessun posto. I paesi che chiamano socialisti non lo sono affatto. E, d’altra parte, in questi paesi detti socialisti, la situazione delle donne non è migliore che nei paesi capitalisti». Intervista rilasciata a “Le Monde” il 10-11 Gennaio 1978, pp. 1-2 e riportata in italiano nel volume DE BEAUVOIR, *Les écrits de Simone de Beauvoir. La vie. L’écriture*, a cura di C. Francis, F. Gontier, Paris, 1979, ed. it. *Quando tutte le donne del mondo*, trad. it. V. Dridso, B. Garufi, V. Nencioni Baranelli, Torino, 2006, p. 172.

²⁰ A. CAVARERO, F. RESTAINO, *Le filosofie femministe*, cit., 2002, p. 31 e ss. In realtà la cd. seconda ondata del femminismo è alternativamente rintracciata nella pubblicazione de “*Le deuxième sexe*” o de “*The Feminine Mystic*” di Friedan del 1963.

²¹ D. MORONDO TARAMUNDI, *Un caffè da Starbucks. Intersezionalità e disgregazione del soggetto nella sfida al diritto antidiscriminatorio*, in “Ragion pratica”, 2011, n. 2, pp. 365-383, p. 368.

²² Come osservato da Nadia Urbinati, il femminismo della differenza è un “lusso” che ci si è potute permettere solo una volta conquistati gli obiettivi posti dall’egalitarismo. N. URBINATI, *Alle origini del femminismo teorico*, in J. S. MILL, H. TAYLOR, *Sull’egualianza e l’emancipazione femminile* [1869], Torino, 2001, pp. V-LX.

“mistica della femminilità”²³ – sul rapporto tra differenza biologica (il sesso) e differenza culturalmente costruita (il genere²⁴). La distinzione tra questi due aspetti, appartenenti asseritamente a biologia e cultura, rappresenterà il dato comune delle riflessioni femministe della seconda ondata, che pure comprenderà una ricchezza di prospettive tra loro confliggenti (anzitutto sul bilanciamento tra eguaglianza e differenza)²⁵.

Uno dei momenti di avvio di questa nuova fase del femminismo può essere rintracciato all’inizio delle contestazioni studentesche della fine degli anni ’60, con la critica rivolta alla gestione “maschile” del potere all’interno dei movimenti studenteschi.

Al modo gerarchico di organizzare il governo – anche all’interno di strutture dichiaratamente orizzontali come i movimenti di contestazione studentesca – le femministe oppongono la prassi confessionale dei gruppi di autocoscienza, priva di leader carismatici²⁶. La critica della struttura gerarchica dell’organizzazione del potere politico, in tutte le sue forme, consente peraltro un passaggio ulteriore, che ha ad oggetto il prodotto dell’esercizio di quel potere nelle pratiche di descrizione e conoscenza del mondo.

Il profilo politico e quello epistemico, come in quegli anni peraltro insegnava Foucault, emergono in strettissima connessione. Per il femminismo questo ha significato riconoscere il valore epistemico dell’esperienza privata, personale, capace cioè di produrre conoscenza. “Il personale è politico” diventerà non a caso lo slogan del movimento negli anni ’70, e l’attacco nei confronti dell’epistemologia maschile non risparmierà né la filosofia – come ricerca dell’universale²⁷ – né il diritto. Così

²³ B. FRIEDAN, *The Feminine Mystic*, trad. it. L. Valtz Mannucci, *La mistica della femminilità*, Milano, 1964.

²⁴ Sugli sviluppi di questa dicotomia fondamentale il lavoro di Judith Butler, che ha messo in evidenza anche gli esiti paradossali cui la distinzione genere / sesso biologico conduce, rafforzando la visione binaria delle relazioni di genere. *Ex multis*, si veda almeno J. BUTLER, *Gender Trouble. Feminism and the Subversion of Identity* [1990], trad. it. S. Adamo, *Questione di genere. Il femminismo e la sovversione dell’identità*, Roma-Bari, 2013.

²⁵ In questo senso A. VERZA, *The Legal and Political Contributions Challenging Discrimination against Women*, in “Rechtstheorie”, 2017, 48, 1, pp. 1-42, spec. 4 ss.

²⁶ Su questo importante punto di riavvio del pensiero femminista si veda A. CAVALIERE, *La comparsa delle donne*, cit., p. 69 ss.

²⁷ Emblematico in questo senso il manifesto *Non credere di avere diritti*, redatto dal Circolo cooperativo delle donne “Sibilla Aleramo” Srl, il 25 giugno 1975: «per noi dire la teoria resta in parte un raccontare la pratica, in quanto il ragionamento teorico si riferisce di solito a cose che hanno già un nome mentre qui si tratta, in parte, di cose che non avevano un nome» in LIBRERIA DELLE DONNE DI MILANO, *Non credere di avere diritti*, Torino, 1987.

la stessa istituzione del linguaggio, incapace di significare la differenza femminile²⁸. Molto efficace Adriana Cavarero sul punto: «La donna non ha un linguaggio suo, ma piuttosto utilizza il linguaggio dell'altro. Essa non si autorappresenta nel linguaggio, ma accoglie con questo le rappresentazioni di lei prodotte dall'uomo»²⁹.

La messa in questione delle stesse forme logiche della generalizzazione³⁰ coinvolge necessariamente il concetto di eguaglianza, che quella generalità esprime, portando alla messa a punto del pensiero della *differenza*. Nelle parole di Carla Lonzi: «Quella tra donna e uomo è la differenza base dell'umanità. Il mondo dell'eguaglianza è il mondo della sopraffazione legalizzata, dell'unidimensionale; il mondo della differenza è il mondo dove il terrorismo getta le armi e la sopraffazione cede al rispetto della varietà e della molteplicità della vita. L'eguaglianza tra i sessi è la veste in cui si maschera oggi l'inferiorità della donna»³¹.

Con il femminismo della seconda ondata, dunque, la differenza passa dall'essere un fatto empirico da occultare – al diritto si chiedeva di essere *sex-blinded* – a elemento simbolico e strumento analitico utile a smascherare la presunta neutralità non solo del diritto in quanto tale, ma della sua stessa struttura logica. La generalità e l'astrattezza attraverso cui il diritto moderno ha costruito i suoi dispositivi normativi viene criticata perché incapace di rappresentare quel “soggetto imprevisto”³² che sono le donne.

Questa inconciliabilità del modo tutto maschile di conoscere e governare il mondo con quello femminile è ben esemplificata da una delle pensatrici più radicali del femminismo della differenza, Carol Gilligan. L'enfasi sulla differenza femminile porterà Carol Gilligan a estendere la critica femminista alla stessa etica della giustizia³³, che, come insegna

²⁸ L. IRIGARAY, *Speculum, De l'autre femme*, Paris, 1974, trad. it. L. Muraro, *Speculum, Dell'altro in quanto donna*, Milano, 1989.

²⁹ A. CAVARERO, *Per una teoria della differenza sessuale*, in Diotima, *Il pensiero della differenza sessuale*, Milano, 1987, p. 52.

³⁰ Ancora Cavarero: «Il discorso sull'universale, con il suo amore per l'astratto e la sua logica definitoria, è da sempre una faccenda per soli uomini», A. CAVARERO, *Tu che mi guardi, tu che mi racconti. Filosofia della narrazione*, Milano, 1997, p. 72.

³¹ Ivi, 20.

³² C. LONZI, *Sputiamo su Hegel. La donna clitoridea e la donna vaginale e altri scritti* (1974), Milano, 2010, p. 44.

³³ C. GILLIGAN, *In a Different Voice: Psychological Theory and Women's Development*, Cambridge, 1982, trad. it. A. Bottini, *Con voce di donna. Etica e formazione della personalità*, Milano, 1987.

Aristotele³⁴, intrattiene con l'eguaglianza un rapporto a doppio filo. A questa, Gilligan oppone l'etica della responsabilità, della cura, capace – a partire dalla valorizzazione, certo di non a-problematica individuazione³⁵, di un agire morale femminista – di riconoscere la diversità dei bisogni di uomini e donne sulla scorta del concetto di giustizia distributiva³⁶.

4. Pensiero femminista e riformismo

La pubblicazione del libro di Gilligan ha rappresentato un momento di svolta non solo per il pensiero femminista, ma anche per le giuriste femministe, che cercavano un'alternativa alle misure ispirate all'eguaglianza formale, non più in grado di rispondere ai bisogni delle donne e incapace di tradurre in tutele effettive i diritti.

Emblematico, in questo senso, è l'approccio iniziale al tema della parità adottato dall'Unione Europea: il Trattato di Roma prevedeva il solo principio della parità retributiva all'articolo 119, peraltro rimasto lettera morta fino agli anni 70, quando, grazie al riconoscimento dell'effetto diretto³⁷, iniziò a fare breccia negli ordinamenti interni³⁸, anche grazie alle tre successive direttive (la 117 del 1975; la 207 del 1976; la 7 del 1979). In particolare, la direttiva del 1975 iniziò a operare una prima sintesi delle

39

³⁴ Il rapporto tra eguaglianza e giustizia in Aristotele è affrontato, *ex multis*, da G. ZANETTI, *La nozione di giustizia in Aristotele*, Bologna, 1989.

³⁵ È opportuno segnalare le critiche di essenzializzazione della moralità femminile da più parti sollevate nei confronti della teoria di Gilligan, spesso strumentalizzata, anche dalla giurisprudenza, per affermare forme di attribuzione della responsabilità più severe – nel diritto di famiglia, ma non solo – nei confronti di donne che, “naturalmente” predisposte alla cura, sarebbero venute meno al loro ruolo. Gilligan ha reagito a queste critiche sostenendo la natura socialmente costruita del ruolo di cura, capace di genere a valle un'etica femminista in grado di migliorare le relazioni interpersonali all'interno della società: C. GILLIGAN, *Hearing the Difference: Theorizing Connection*, in “Hypathia”, 1995, n. 3, pp. 120-127.

³⁶ L'etica dei diritti si fonda sul concetto di eguaglianza e sull'equità del giudizio, mentre l'etica della responsabilità poggia sul concetto di giustizia distributiva e sul riconoscimento della diversità dei bisogni. Dove l'etica dei diritti dà espressione al riconoscimento dell'egual rispetto dovuto a ognuno e mira a trovare un equilibrio tra le pretese dell'altro e le proprie, l'etica della responsabilità poggia su una comprensione che fa nascere la compassione e la cura (C. GILLIGAN, *Con voce di donna*, cit., p. 166).

³⁷ D. GALLO, *L'effetto diretto quale dottrina fondante dell'ordinamento dell'Unione Europea*, in “Rivista internazionale di filosofia del diritto”, 2020, n. 3, pp. 537-566.

³⁸ Questo processo è efficacemente ricostruito in M.G. ROSSILLI, *The European Community Policy on the Equality of Women. From the Treaty of Rome to the Present*, in “The European Journal of Women's Studies”, 1997, n. 4, pp. 63-82.

opposte prospettive teoriche in tema di parità, introducendo la possibilità – per la prima volta in Europa – delle cd. azioni positive.

Nate negli Stati Uniti come misure a favore delle persone afrodiscendenti – le “affirmative actions” – verranno poi formalmente riconosciute nel Trattato di Amsterdam³⁹, così istituzionalizzando le rivendicazioni avanzate dal pensiero della differenza.

La promozione di azioni positive – ad esempio le misure a tutela della maternità, o le cd. “quote rosa” – innescò all’epoca un dibattito fortemente polarizzato, con la riemersione del pensiero femminista liberale, che rimarcava l’effetto stigmatizzante delle politiche “sex-responsive”. L’accusa, peraltro condivisa dal femminismo giuridico radicale, era che queste avessero l’effetto di perpetuare gli stereotipi di genere, e addirittura di naturalizzare le differenze biologiche che di tali politiche sono il presupposto: tra tutte, la maternità. Il celebre slogan della giurista Wendy Williams alludeva alle preoccupazioni delle femministe liberali: «we can’t have it both ways, we need to think carefully about which way we want to have it»⁴⁰.

Questo approccio, definito “simmetrico”, ha animato negli anni ’80 il cd. sameness/difference debate⁴¹.

A partire dagli anni ’80, quindi, il femminismo della differenza ha iniziato a entrare in modo sistematico nella riflessione teorica sul diritto.

L’etica della cura ha poi avuto un interessante svolgimento nelle riflessioni di Joan Tronto⁴², la quale ha enfatizzato la necessità di riconoscere valore pubblico delle attività di cura, redistribuendo i costi di tali attività su tutte le componenti della società. Il pensiero di Tronto ha avuto senz’altro il merito di sottrarre il pensiero della differenza a quell’anti-giuridicismo che pure connotava, come si è visto, l’etica della cura di prima formulazione. A tale anti-giuridicismo, peraltro, è da ricondurre anche una parte del pensiero giuridico femminista italiano: si pensi alla rivendicazione del “vuoto legislativo” di Lia Cigarini, che esprimeva po-

³⁹ Sul punto si rimanda a E.F. DEFEIS, *The Treaty of Amsterdam: The Next Step towards Gender Equality*, in “Boston College International and Comparative Law Review”, 1999, n. 1, pp. 1-34.

⁴⁰ W. WILLIAMS, *The Equality Crisis: Some Reflections on Culture, Courts, and Feminism*, in “Women’s Rights Law Reporter”, 1982, n. 2-3, pp. 151-174, 170.

⁴¹ Su questo e sui successivi sviluppi del femminismo giuridico, molto accurata la ricostruzione in A. VERZA, *The Legal and Political Contributions Challenging the Discriminations against Women*, in “Rechtstheorie”, 2017, n. 1, pp. 1-44.

⁴² J. TRONTO, *Moral Boundaries. A Political Argument for an Ethic of Care*, Routledge, New York 1993; trad. it. *Confini morali. Un argomento politico per l’etica della cura*, Reggio Emilia, 2006.

sizioni fortemente critiche nei confronti della possibilità che il diritto potesse garantire la liberazione femminile⁴³.

Come ha affermato Alessandra Facchi: «mentre il femminismo storico si era affermato proprio con le battaglie per le riforme giuridiche, affidando al diritto un ruolo imprescindibile di trasformazione sociale, gran parte della teoria femminista degli anni ottanta si allontana dal diritto e si rivolge al proprio interno, elaborando analisi dell'identità femminile, tentando di conciliare le varie anime del femminismo e intraprendendo la costruzione, attraverso gli studi di genere, di una cultura femminile»⁴⁴.

5. Contro il gender mainstreaming

Proprio a muovere da questo punto, è possibile leggere alcune delle critiche rivolte al gender mainstreaming, che – è importante sottolinearlo – è stato riconosciuto come una delle più significative conquiste politiche del femminismo degli ultimi decenni.

In un lavoro influente del 2011, “The Future of Feminism”⁴⁵, Sylvia Walby ha sostenuto, infatti, che il femminismo avesse raggiunto il suo obiettivo, e questo proprio grazie alla diffusione così pervasiva della prospettiva di genere come programma di politica del diritto. Se nel primo decennio del nuovo millennio il femminismo poteva apparire meno presente nel dibattito pubblico, tanto da far parlare di “fine del femminismo”, il motivo sarebbe stato, al contrario, da rintracciarsi nell'avvenuta istituzionalizzazione dello stesso, giacché il femminismo sarebbe stato rintracciabile in «a very wide range of activities designed to reduce gender inequality»⁴⁶, attività riconducibili al *gender mainstreaming*.

Contro questo entusiasmo, condiviso, anche da alcune giusfemministe

41

⁴³ Su questo aspetto si veda A. CONDELLO, I. BOIANO, *Lia Cigarini e il vuoto legislativo come libertà*, in A. SIMONE, I. BOIANO, A. CONDELLO, *Femminismo giuridico. Teorie e problemi*, Milano, 2019, pp. 147-162.

⁴⁴ A. FACCHI, *A partire dall'eguaglianza. Un percorso nel pensiero femminista sul diritto*, in “About gender”, n. 1, 2012, pp. 118-150, 128.

⁴⁵ S. WALBY, *The Future of Feminism*, Cambridge, 2011.

⁴⁶ *Ivi*, p. 13. E continua: «Feminism is, however, less visible than before. This is partly because projects to reduce gender inequality less often label themselves as ‘feminist’, and partly because the form that feminism takes has been changing beyond recognition. Projects for gender equality are less likely to call themselves feminist when they exist in alliance or coalition with other social forces; they adopt instead a more generic terminology concerning equality, justice and rights. There is also pressure not to use a term that has been criticised, even stigmatized», *ivi*, p. 14.

della differenza, sono state messe in campo diverse critiche.

Critiche anzitutto interne allo stesso femminismo della differenza, che, lo si è anticipato, ha sottolineato come la prospettiva riformista *attraverso* il diritto fosse costitutivamente estranea al programma femminista⁴⁷, meritevole, al contrario, di aver svelato la natura androcentrica del diritto e delle sue strutture logiche; tra tutte: l'eguaglianza⁴⁸. Impossibile ricorrere al diritto "maschio", allora, per avanzare nella lotta femminista, che si sottrae per definizione alla possibilità della generalizzazione.

Contro la critica femminista radicale al diritto, si può rispondere con Hillary Charlesworth, secondo la quale «l'acquisto dei diritti non è certamente l'unica soluzione al dominio maschile sulle donne che si dispiega in tutto il mondo. Tuttavia, è una tattica importante nell'arena internazionale»⁴⁹. E ciò perché, come è stato opportunamente rilevato, fuori dal diritto non c'è la libertà, ma altre e più stringenti forme di normatività, che lasciano le donne senza difesa alcuna⁵⁰.

Su un piano diverso, ma altrettanto critico, il femminismo del *gender mainstreaming* è stato considerato un programma calato dall'alto, espressione cioè delle élite di burocrati ed esperte di politiche di genere⁵¹ attive nelle istituzioni sovranazionali, e rappresentanti di quel femminismo *lean-in* stigmatizzato nel celebre manifesto "Femminismo per il 99%"⁵².

Tale critica, di cui Nancy Fraser è esponente più rilevante, guarda al rapporto controverso tra femminismo e capitalismo neoliberale, che avrebbe fagocitato le istanze rivoluzionarie delle femministe della pri-

⁴⁷ L. CIGARINI, *La politica del desiderio*, Parma, 1995. Queste femministe della seconda ondata sono accusate dalla nuova generazione di aver beneficiato delle riforme giuridiche che hanno ampliato l'accesso al mercato del lavoro per le donne, e di mostrarsi adesso insensibili alle rivendicazioni delle nuove generazioni, che chiedono cambiamenti *attraverso* il diritto. Così F. CHICCHI, A. SIMONE, *La società della prestazione*, Roma, 2017. In generale su questo dibattito si veda L. RE, *Eguaglianza, differenza e diritto. Uno sguardo al dibattito femminista contemporaneo*, in "About gender", 2019, n. 15, pp. 1-42.

⁴⁸ Su questo punto, significativo, del giusfemminismo, si veda V. MARZOCCO, *Un diritto sessuato? Processi di soggettivazione di genere e traiettorie del femminismo contemporaneo*, in L. FERRARO (a cura di), *Pluralità identitarie tra bioetica e biodiritto*, Milano, 2016.

⁴⁹ H. CHARLESWORTH, *What are 'Women's International Human Rights'?*, in D. OTTO (ed.), *Gender Issues and Human Rights*, Cheltenham, Northampton, 2013, pp. 58-84, 61.

⁵⁰ T. PITCH, *La libertà femminile può passare per i diritti*, in *Il pensiero dell'esperienza*, a cura di A. Buttarelli, F. Giardini, Milano, 2008, pp. 275-296, 275.

⁵¹ H. EISENSTEIN, *Feminism Seduced. How Global Elites use Women's Labor and Ideas to Exploit the World*, London, New York, 2020.

⁵² C. ARRUZZA, N. FRASER, T. BHATTACHARYA, *Femminismo per il 99%. Un manifesto*, Roma-Bari, 2019.

ma e della seconda ondata (in termini di politiche pubbliche: tanto della rivendicazione dell'eguaglianza formale, quanto delle discriminazioni positive), accontentandosi dei successi ottenuti dall'1% delle donne, celebrate come eroine femministe. Lo stesso pensiero della differenza è, com'è noto, accusato da Fraser di aver stretto un'alleanza mortale con il neoliberismo, giacché avrebbe trasformato le lotte per la redistribuzione in lotte per l'identità⁵³.

Le politiche di *diversity* sarebbero così nient'altro che uno specchietto per le allodole, l'ennesimo strumento di cui il neoliberismo si serve per dissimulare i reali rapporti di forza, che rendono quei diritti fruibili solo dalle donne appartenenti a classi privilegiate⁵⁴.

Contro tale critica, è utile riportare gli argomenti di Walby, secondo la quale il *gender mainstreaming* sarebbe per sua natura incompatibile con il neoliberismo, che, contrariamente alla vulgata che lo legge come forza livellatrice, produce forti diseguaglianze, anche di genere⁵⁵. E il fatto che ci sia un attacco in corso ai diritti acquisiti dalle donne (ai diritti riproduttivi, anzitutto) – evidentemente distonico rispetto all'obiettivo del *gender mainstreaming* – non può di certo essere imputato al femminismo e alle sue rivendicazioni identitarie, quanto piuttosto al programma neoliberale e post-patriarcale cui nuove correnti asseritamente femministe, con la loro celebrazione dell'autonomia sessuale, avrebbero aderito⁵⁶.

⁵³ Più diffusamente sul pensiero di Nancy Fraser: A. CAVALIERE, *Una giustizia a due dimensioni. Redistribuzione e riconoscimento nell'opera di Nancy Fraser*, Torino, 2023. Più in generale sull'utilizzo strumentale delle politiche identitarie, anche progressiste, da parte del capitalismo, si veda L. BAZZICALUPO, *Il governo delle vite*, Roma-Bari, 2006.

⁵⁴ Così Fraser: «Quasi fosse un crudele scherzo del destino, il movimento per la liberazione delle donne sembra essersi avviluppato in una relazione pericolosa con gli sforzi neoliberisti nel costruire la società del libero mercato. Questo potrebbe spiegare perché una serie di idee femministe, che un tempo facevano parte di una visione del mondo radicale, oggi vengono utilizzate a fini individualistici. In passato, le femministe criticavano una società dove si promuoveva il carrierismo, adesso viene consigliato alle donne di 'affidarsi'. Il movimento delle donne una volta aveva come priorità la solidarietà sociale, oggi festeggia le imprenditrici. La prospettiva di allora valorizzava la 'cura' e l'interdipendenza umana, ora incoraggia il progresso individuale e la meritocrazia». N. FRASER, "The Guardian", 14 ottobre 2013, intervista tradotta da C. Morini, e consultabile al link: <https://effimera.org/come-il-femminismo-divenne-ancella-del-capitalismo-di-nancy-fraser/>

⁵⁵ S. WALBY, *The Future of Feminism*, cit., p. 257 ss.

⁵⁶ Ciò postula, evidentemente, una dissociazione rispetto ai femminismi di nuovo conio che, rivendicando, con il pur apprezzabile intento di risignificare tali pratiche, un immaginario iper-sessualizzato, starebbero in realtà riproponendo un'immagine di donna

6. Dall'eguaglianza di genere alla democrazia paritaria

Come risulta evidente da quanto sin qui sostenuto, la diversa considerazione del *gender mainstreaming* deriva, anche, dalla differenza di lettura di quel concetto “contestato” che è, al pari dell'eguaglianza *tout court*, l'eguaglianza di genere.

Chi è il termine del giudizio di eguaglianza implicito nelle politiche di *gender mainstreaming*? Il problema non è solo, cioè, quello di decidere se siano più idonei allo scopo della parità strumenti normativi “*sex blinded*” o “*sex responsive*” – peraltro entrambi giustamente presenti nella strategia di riduzione delle diseguaglianze *mainstreaming* – bensì l'identificazione di quei fattori che incidono, da una parte, su ruoli e modelli che si assumono in qualche misura come normativi e, dall'altro, sulle condizioni materiali di vita delle donne.

In questo senso può essere utile la lezione del femminismo radicale à la MacKinnon, che ha avuto in Italia una voce consonante in Letizia Gianformaggio.

44

La “*dominance theory*” di MacKinnon, infatti, ha condotto ad una ri-articolazione del discorso sull'eguaglianza, portando a leggere come discriminazione di genere azioni o istituti che producono o perpetuano subordinazione.

Vale la pena seguire il percorso argomentativo di MacKinnon, che origina dalla messa in questione dell'accezione classica di eguaglianza di genere, in entrambe le sue estrinsecazioni: eguaglianza formale (“*sameness standard*”) ed eguaglianza sostanziale (azioni positive).

“Under the *sameness standard*, women are measured according to our correspondence with man, our equality judged by our proximity to his measure. Under the *difference standard*, we are measured according to our lack of correspondence from him, our womanhood judged by our distance from his measure. Gender neutrality is thus simply the male standard, and the special protection rule is simply the female standard, but do not be deceived: manhood is the referent for both”⁵⁷.

Dall'esigenza di ripensare il “termine del giudizio” della relazione di eguaglianza, deriva l'assimilazione delle questioni di eguaglianza a que-

sottomessa e sessualmente mercificata. In questo senso non è il femminismo ad aver ceduto alle sirene del neoliberismo, ma è piuttosto il neoliberismo ad assumere il linguaggio femminista, combattendo, in realtà, una battaglia di retroguardia.

⁵⁷ C. MACKINNON, *Toward a Feminist Theory of the State*, Cambridge, 1989, p. 382.

stioni di distribuzione di potere⁵⁸. L'eguaglianza, insomma, andrebbe intesa come antitesi di oppressione, così "integrando" e non sostituendo il principio di eguaglianza e la sua logica generalizzante.

In questi termini si esprime molto efficacemente Letizia Gianformaggio, la quale, attraverso la valorizzazione del principio personalistico, supera tanto il femminismo della differenza quanto il femminismo radicale: in definitiva, io credo che si possa dire che la valorizzazione delle differenze non richiede che si ripudi l'eguaglianza, ma piuttosto che la si prenda sul serio. Essa richiede infatti che proprio in nome dell'eguaglianza di tutti nei diritti fondamentali si conduca una lotta nei confronti dell'oppressione di individui e gruppi; che finalmente si consideri violazione del principio giuridico dell'eguaglianza l'oppressione oltretutto la mera discriminazione, o addirittura l'oppressione anziché la mera discriminazione⁵⁹.

È evidente che, così declinato, il principio giuridico dell'eguaglianza di genere stimolerebbe un'interpretazione degli scopi delle politiche di *gender mainstreaming* più radicale. Non si tratta più di decidere se il *gender mainstreaming* sia un indirizzo di policy oppure un insieme di strumenti tecnici atti a implementare la parità di genere, bensì di intenderlo come veicolo di rilettura, da una prospettiva di genere, dell'intero ordinamento giuridico, alla luce di quel principio di eguaglianza di genere inteso come non oppressione⁶⁰.

È probabilmente questa la ragione del suo mancato decollo, come rilevato da più osservatori⁶¹. Se interpretato come mero *re-branding* dell'eguaglianza di genere in senso duale⁶² (eguale trattamento / misure

⁵⁸ «An equality question is a question of the distribution of power. A gender question is also a question of power, specifically of male supremacy and female subordination. Equality, in terms of what it is going to take to get it, is the antithesis of hierarchy. As hierarchy of power succeeds in constructing social reality and social perception, it produces categorical distinctions, differences. I term this the dominance approach». Ivi, pp. 386-387.

⁵⁹ L. GIANFORMAGGIO, *L'identità, l'eguaglianza, la somiglianza e il diritto*, in ID., *Eguaglianza, donne, diritto*, a cura di A. Facchi, C. Faralli, T. Pitch, Bologna, 2005, p. 90.

⁶⁰ Oltre a MacKinnon e Gianformaggio, è questa la prospettiva adottata anche da Nicola Lacey già nel 1987: N. LACEY, *Legislation Against Sex Discrimination: Questions from a Feminist Perspective*, in "Journal of Law and Society", 1987, n. 4, pp. 411-421.

⁶¹ Ex alia: C. BOOT, C. BENNETT, *Gender Mainstreaming in the European Union: Towards a New Conception and Practice of Equal Opportunities?*, in "The European Journal of Women's Studies", 2002, n. 4, pp. 430-446.

⁶² «Gender equality means an equal visibility, empowerment and participation of both sexes in all spheres of public and private life. [...] Gender equality is not synonymous

positive) si fatica a comprendere il valore aggiunto dello stesso, e anche l'entusiasmo che legittimamente aveva accolto la sua positivizzazione negli anni '90.

Questo approccio è peraltro iscritto nello statuto costitutivo del *mainstreaming*, che nasce con il preciso intento di superare – certo integrandoli – tanto l'approccio dell'eguaglianza formale, quanto quello delle azioni positive⁶³. Così inteso, il *mainstreaming* si candida a diventare una sorta di nuovo ideale regolativo per il legislatore.

Questo apre ad una ulteriore prospettiva critica, giacché l'adozione da parte del legislatore di un criterio di conio sovranazionale, la cui determinazione viene di fatto rimessa a esperte/i di genere, ha sollevato perplessità sulla sua legittimazione democratica.

Il governo degli esperti, spauracchio che ciclicamente ritorna nelle preoccupate analisi della democrazia, assumerebbe così un nuovo volto, quello delle “lobbies” femministe negli organismi sovranazionali⁶⁴ (ancora espressione del femminismo dell'1%)⁶⁵.

Non appare convincente intendere la prospettiva di genere come esercizio di competenze tecniche, idonee a minare il circuito democratico della decisione pubblica.

Piuttosto, come la stessa Walby ha sottolineato, l'adozione della prospettiva di genere non può che rafforzare la tenuta democratica delle istituzioni, giacché include le donne e la loro percezione soggettiva di bisogni e interessi nel processo di formazione della decisione pubblica⁶⁶, in attuazione di quella che è stata recentemente definita “democrazia

with sameness, with establishing men, their life style and conditions as the norm. [...] Gender equality means accepting and valuing equally the differences between women and men and the diverse roles they play in society» (COUNCIL OF EUROPE, *Gender Mainstreaming: Conceptual Framework, Methodology and Presentation of Good Practices*, Final Report of the Activities of the Group of Specialists on Mainstreaming (EG-S-MS (98) 2) (Strasbourg, 1998), pp. 7-8).

⁶³ Così Booth e Bennett: «It is a transformative proposition rather than a reaction to established discrimination which has been thoroughly theorized»: C. BOOTH, C. BENNETT, *Gender Mainstreaming in the European Union*, cit., p. 442.

⁶⁴ Su questa critica si rimanda ancora a W. WALBY, *The Future of Feminism*, cit., p. 216 ss.

⁶⁵ Peraltro, su questo argomento convergono pericolosamente la prospettiva del femminismo del 99%, giustamente preoccupata di allargare il più possibile le maglie dell'accesso ai diritti, e quella neo-patriarcale, che imputa a surrettiziamente alla mancanza di legittimazione democratica le perplessità sull'adozione di una prospettiva di genere come programma di politica del diritto.

⁶⁶ S.M. RAI, *Mainstreaming Gender, Democratising the State? Institutional Mechanisms for the Advancement of Women*, Manchester, 2003.

paritaria”⁶⁷.

Semmai, il vero problema – o meglio, la sfida del femminismo contemporaneo – è quello di aprire la prospettiva di genere alle intersezioni che questo (il genere) produce con altre forme di discriminazione, basate, solo a titolo esemplificativo, sulla classe, la razza, la cultura, l’età, il diverso grado di abilità psico-fisica, etc.

L’attenzione giustamente posta dal femminismo intersezionale⁶⁸ su tali variabili invita tuttavia a prendere sul serio – rovesciandola – la lezione del post-moderno, così come declinato entro il movimento femminista⁶⁹: se nessuna può pretendere di parlare a nome di tutte le donne, giacché il punto di osservazione è sempre situato e mobile, sarà difficile non disperdere il potenziale trasformativo, anche in senso radicale, del *gender mainstreaming*⁷⁰. Che resta una possibilità straordinaria di attuazione di quella “giustizia di genere”⁷¹ che, anche grazie alle riforme “non riformiste”⁷², potrebbe essere in grado di produrre effetti a catena sull’ordinamento giuridico nel suo complesso.

⁶⁷ M.E. D’AMICO, *Il difficile cammino della democrazia paritaria*, Torino, 2011; T. CASADEI, *Diritto e (dis)parità. Dalla discriminazione di genere alla democrazia paritaria*, Roma, 2016. Fondamentali, in questo senso, gli studi di Barbara Pezzini, che giustamente fa leva sul 117.7 Cost (la repubblica ha il compito di rimuovere «ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica»), da intendersi come norma di indirizzo costituzionale, per censurare le situazioni di squilibrio di genere come espressione «di un ordine (sociale) di genere che la norma costituzionale non consente, pretendendone il superamento». B. PEZZINI, *Costruzione del genere e costituzione*, in EAD. (a cura di), *La costruzione del genere. Norme e regole*, Vol. I, Bergamo, 2012, p. 44.

⁶⁸ K. CRENSHAW, *Mapping the Margins: Intersectionality, Identity Politics, and Violence against Women of Colour*, in “Stanford Law Review”, 1991, n. 6, pp. 1241-1299.

⁶⁹ L. NICHOLSON (a cura di), *Feminism/Postmodernism*, New York-London, 1989.

⁷⁰ Una prospettiva universalista è invece condivisa, nel dibattito filosofico-giuridico internazionale, da Martha Nussbaum, di cui si veda M. NUSSBAUM, *Diventare persone. Donne e universalità dei diritti*, Bologna, 2011.

⁷¹ Si chiede fiduciosa Walby: «Is gender mainstreaming introducing new hybrid standards of gender justice for human beings – replacing the ostensibly more male oriented standard of the old equal opportunities policies, for instance, by beginning to transform the workplace so as to organise it around standards suitable for those who combine care work and paid work?», W. WALBY, *The Future of Feminism*, cit., p. 166.

⁷² La locuzione è di Nancy Fraser, che la utilizza «per azioni politiche che, pur non essendo immediatamente tese a sovvertire la realtà esistente, ma solo a migliorarla, possono produrre, nel lungo periodo, effetti di profonda trasformazione, limitando ingiustizie di matrice diversa», A. CAVALIERE, *Una giustizia a due dimensioni. Redistribuzione e riconoscimento nell’opera di Nancy Fraser*, Torino, 2023, p. 34 ss.

Abstract

A venticinque anni dalla sua nascita, il gender mainstreaming continua a scontare significative lacune attuative e un'ambiguità concettuale riguardo ai suoi tratti distintivi. Questo contributo esamina gli ostacoli sistemici alla sua applicazione, riconducendoli a una complessa articolazione teorica e a un rapporto non lineare con le eterogenee eredità del femminismo giuridico. Rispondendo alle principali critiche, lo studio sostiene che l'adozione di una prospettiva di genere rafforzi la resilienza democratica delle istituzioni. Si argomenta, infatti, che l'integrazione dei bisogni e degli interessi soggettivi delle donne nei processi decisionali pubblici sia essenziale per realizzare quella che viene oggi definita "democrazia di genere".

Parole chiave: Femminismo giuridico, Gender mainstreaming, Parità di genere, Femminismo della differenza, Democrazia paritaria.

Abstract

Twenty-five years after its inception, gender mainstreaming continues to face significant implementation gaps and conceptual ambiguity regarding its core features. This paper examines the systemic obstacles to its application, tracing them back to complex theoretical underpinnings and a non-linear relationship with the diverse legacies of legal feminism. By addressing key critiques, the study contends that adopting a gender perspective enhances the democratic resilience of institutions. It argues that incorporating women's subjective needs and interests into public decision-making is essential to achieving what is now defined as "gender democracy".

Keywords: Legal feminism, Gender mainstreaming, Gender equality, Cultural feminism, Gender democracy.

Criteri editoriali e norme redazionali

SUDEUROPA pubblica contributi originali, su invito della direzione o dietro proposta del singolo Autore, che abbiano attinenza ai temi di interesse della Rivista.

Gli articoli devono essere inviati all'indirizzo sudeuropa@isesp.eu in formato .doc con font 'Times New Roman'.

Ogni articolo è sottoposto, a cura del direttore, ad almeno due referes per la valutazione anonima, secondo le consuete regole adottate dalla comunità scientifica di *peer review*.

La redazione si impegna a comunicare all'autore via email l'avvenuta ricezione del testo ed entro tre mesi una prima valutazione con esito 'positivo' oppure 'positivo con riserva' oppure 'negativo' e a rimandare il contributo per le eventuali opportune correzioni.

Salvo diversi accordi con la direzione, l'Autore si impegna a non pubblicare lo stesso testo in altro luogo senza autorizzazione.

Gli Autori sono pregati di presentare il loro testo adottando i seguenti criteri redazionali:

1. ogni contributo non può superare i 65.000 caratteri di lunghezza spazi inclusi, eventuali eccezioni sono concordate con la direzione.
2. per garantire l'anonimato nella fase di valutazione, l'articolo deve essere suddiviso in due file, il primo con nome e cognome dell'Autore, titolo del contributo, indirizzo email e recapito telefonico dell'Autore, breve profilo personale; il secondo file contenente il testo, reso anonimo e privo di riferimenti che potrebbero fare identificare l'Autore.
3. ogni articolo deve essere correlato da un abstract e da almeno 5 parole chiave, da presentare in italiano e inglese.
4. le note vanno poste a piè di pagina mentre una breve bibliografia può

essere posta, a discrezione dell'Autore, alla fine del testo.

5. figure, tabelle e immagini devono essere allegate separatamente in formato .jpg e nel testo indicata chiaramente la posizione per il loro inserimento.
6. l'indicazione delle opere segue le regole qui di seguito esemplificate:
 - a) ARISTOTELE, *Metafisica*, Milano, 2003, p. 3.
 - b) *Ivi*, p. 7.
 - c) G. CAPOGRASSI, *Diritti umani*, in *Enciclopedia italiana*, II, pp. 786-788.
 - d) P. GROSSI, *Uno storico del diritto in colloquio con Capograssi*, in "Rivista internazionale di filosofia del diritto", 2006, n. 1, p. 13 ss.
 - e) *Crisi e metamorfosi della sovranità*, a cura di M. Basciu, Milano, 1996.
 - f) P. BARCELLONA, R. DE GIORGI, S. NATOLI, *Fine della storia e mondo come problema*, Bari, 2003.
 - g) G. DEL VECCHIO, *Sui principî generali del diritto*, a cura di G. Conso, Milano, 2002.
- 216 7. le citazioni si effettuano inserendo il testo tra virgolette «a caporale», le doppie virgolette "ad apice" saranno impiegate per un secondo livello di citazione e le 'virgolette ad apice' per un eventuale terzo livello di citazione. Omissioni di porzioni di testo citato saranno indicate con tre puntini racchiusi tra parentesi tonde.
8. i titoli troppo lunghi possono essere abbreviati e, dopo la prima menzione, luogo e data di pubblicazione sostituiti con 'cit.'.

L'Istituto Superiore Europeo di Studi Politici, ISESP, costituito a Reggio Calabria nel 1971, ha lo scopo di promuovere e diffondere la cultura politica con specifico riguardo alla zona meridionale e alla regione calabrese e nella prospettiva dell'integrazione europea.

Una delle attività dell'Istituto è la gestione del "Centro di documentazione europea", CDE, depositario ufficiale degli atti e delle pubblicazioni istituzionali dell'Unione europea, di cui questa rivista è emanazione.

SUDEUROPA, dunque, fa parte delle pubblicazioni della rete dei CDE della Commissione Europea e viene realizzata anche con la collaborazione scientifica dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria, dell'Università di Padova, dell'Università Bocconi di Milano, dell'Università LUISS di Roma e dell'Università La Sapienza di Roma.

Questo fascicolo

Un fascicolo importante questo che, col 2026, inaugura il decimo anno di pubblicazione della Rivista, l'editoriale è dedicato a questo.

Per 'Diritti umani, oggi', si presenta una riflessione sull'identità e la narrazione, tema caro alla Rivista, e nella Rubrica 'Economie, politiche e società' sono presenti due riflessioni: la prima sul *gender mainstreaming*, la seconda sull'impatto dell'IA nel diritto. Un intervento autorevole di François Jullien sulla de-coincidenza arricchisce la Rubrica 'Lo scacchiere

del Mediterraneo nel Medio Oriente' mentre al potere papale nell'età della 'cattività avignonese' è dedicato lo spazio di 'Diritti, religioni e culture'. La Rubrica 'Normativa, giurisprudenza e prassi internazionale' affronta la questione delle regole religiose sul controllo della qualità del vino.

Ad una discussione a quattro voci su Franz Kafka è dedicata la Rubrica 'Dibattito'.

 **LARUFFA**
EDITORE

ISSN 2532-0297